

Eccellenza.

Onorevole Dell' E. S. del Delicato incarico di esprimere il mio parere intorno alla gravissima questione delle Banche usurate, io farò di rispondere come meglio saprò al singolare contrassegno di sua fiducia, manifestandole alla buona il mio modo di vedere, e le ragioni che confortano le mie conclusioni.

Leggendo attentamente la nota ministeriale, io son lieto di scorgere come non sia punto sfuggito alla perspicacia ed ai retti apprezzamenti Dell' E. S. lo stato della questione e la gravità straordinaria che conviene ascrivere a questi D. E. e qui apertamente libero l'animo mio le dirò che a chi facesse interrogare la pubblica opinione senza trogghieri e senza preconcette tendenze si renderebbero

la palese il sentimento di univer-
sali riprovazione che stigmatizza se-
verissimamente codesto scandalo na-
za non il quale con cinica inco-
noscenza si compie a luce di sole,
sfida la coscienza nostra, offende la
pubblica moralità, prepara disastri
rovine pubbliche e private senza fi-
ne, e tutto questo senza contrasti, sen-
za ingiustizie da sorta da parte sia
del Potere Politico sia dell' Autorità
Giudiziaria, la cui ostinata inerzia pe-
re e muore con esultamento e con
coraggiamento indiritta alle male opere.
Così esposto non può manco sfiorare se-
greti ben più gravi ad eccitare la se-
ria attenzione del Governo, basterebbe
per fermare lo stato della pubblica opi-
nion perchè il Governo non potrebbe
de arretrare e provvedere. Senonchè con-
siderata la convenienza dello interesse
del Governativo ad arginare il progresso
del male sarà bene ad indagare prima-
riamente se per arrestare codesta in-
ferocità non abbia ad offendere
alte ragioni di libertà economica
di prudenza politica, ed in secondo
luogo quali sieno i mezzi di applica-

mento dell' intervento governativo sia
sulla sua fondazione, sia nell' ordine
del Potere Pubblico. Siamo quindi
dinanzi ad un problema complesso che
va guardato sotto il triplice aspetto
giuridico, economico e politico.

Volgendo ad esame la questione del
tato giuridico-governativo avvertire anzitutto
che la vigente Legislazione informata
al principio di ampia libertà
conservava nel Codice Civile la scom-
penata spinta del contrattualismo per
mostrare la misura dell' interesse del
mutuo: e d' altro canto il Codice di
Commercio sanciva rispetto alle socie-
tà commerciali legalmente costituite
alcune prescrizioni intese ad imper-
ire freni e restringimenti assai mi-
ti ai terribili abusi, trionfanti.
Stando così le cose si vien man-
giato che sotto tali risvolti il fatto
della costituzione della Banca in
proposito e le promesse degli esorbi-
tanti interessi non inchioderebbero
però infrazione di sorta ai dettati
della Legislazione Civile e Commerciale.
Ma se giungerà forse alla soglia con-
clusioni negative rappresentando il caso in

Disputa alle sanzioni penali che contem-
plano l'ipotesi della frode, e della traf-
ga? Io nel punto ed ricordo l'im-
itazione del mio assunto.

L'articolo 626 del vigente Codice Penale
ha posto e risentito col rispecchiamento art.
455 del Codice Penale Francese ripre-
senta una ragione non comune per
certo della critica che merita la for-
mula del Codice Francese, ed anche spe-
cialmente del Professore Mancini: ed in-
vece il vizio sta nella troppa generalità
dei termini *Isacatta* ad obli-
care taluni dei casi di frode che non
dovrebbero sfuggire alla incriminazione
e per converso nella poca previsione
atta a segnare i limiti dove si arresta
la incriminazione. Oggi alla Sa. Giu-
risprudenza non pertanto che è semplice-
mente e solo della legge cum lex
et minimum universalitatis *Expe-*
dit al dir di Bacconi, si applica in
Francia come appo noi ai vizi ed
alle lacune della formula Legislativa.
Ricordo mente ai termini dell'art.
626 in termini chiari si scorge do-
mandarsi il concorso di tre caratteri
elementari e dar vita al reato di
frode - l'adempimento di qualun-

ghia artifizio o maneggio coloso atto
ad ingannare ed abusare dell' altrui
buona fede - il persuadere ad altrui
la esistenza di false intraprese di
un potere o di un credito immagin-
nario - il fine raggiunto di ottenere
il rilascio di fondi o di valori distor-
nandone, e appropriandosi la totali-
tà o parte di essi valori. Ed si do-
manda se l'ipotesi della legge con-
suevi veramente col magistrato ed
le Banche usancie tanto da le-
gitimare l'incriminazione del fat-
to: e l'affermativa pare a me in-
disputabile. Difatti costate Ban-
che assumono il carattere di ban-
che di deposito ad interesse, ma
gli interessi promessi negli inizi
della speculazione alla ragione
già esorbitante del 4 p 100 - il
mese vennero man mano elevan-
dosi fino alla promessa favolosa
del 25 e del 30 p 100 - il mese
il che accade come prima venne

sia una incessante gara di nuove
Banche l'una tentando di sor-
passar l'altra nella elevazione e ne-
gli allettamenti delle promesse;
l'una sopravanzando l'altra in
questa strana corsa al pollicino.
Si espone risu evidente a chi
non sia cieco di mente 1.^a che
l'impresa si aggira nel vuoto,
non si potendo neanche concepire
col pensiero impiego produttivo
dei capitali, e dei valori deposi-
tati, tanto da gettare i grossi ed
insoliti guadagni. 2.^a che tutto
il seguito della disonestà specu-
lazione sta nel giro dei nuovi
valori che si versano con moto
continuo ed accelerato, sì che i
capitali dei nuovi depositanti si
velgono a soddisfazione degli in-
teressi dovuti ai precedenti. Ed
ecco quanto basta perochè il fatto
si ricada a fol di logica nella

spotuto, e nella sanzione penale
del ricordato art. 626. del Codice
Penale. Ed invano chi vorrebbe su-
bitare dell'adapramento di quai-
tali artifizii. Polosi cui accenna-
la legge? E qui non sarà vano
il ricordare che la formula del no-
stro articolo si fonde più ampia
e comprensiva del rispondente
art. 405 del Codice Penale Fran-
cese, imperocchè il Legislatore
del 1810 sopprimendo la locuzione
del delo adottata dalla preceden-
te legge del 1791 a designazione
del reato di serocco, vi sostituiva
la frase meno elastica e più spe-
ciale di manœuvres frauduleuses.
Casi essendo l'elemento del delo
nel caso in disputa si chiarì
se a luce di evidenza, ben potes-
se darsi applicare la massima del
res ipsa in se solum habet. Ne
riene men dimostrata l'insi-
gnata fede di false intrapre-

se e di credito immaginario.
Casi in proposito il reputato
Penalista Chaurneau (Chap. LXII
De l'Escoquerie). - La categoria
des faits qui tendent à persua-
der un pouvoir, ou un crédit
imaginaire, renferme tous les
actes qui ont pour but de faire
croire que l'agent possède des
titres, une position sociale, une
fortune des relations, une puis-
sance quelconque qu'il ne pos-
sède pas en réalité. - Ed in tal
caso la giurisprudenza della bo-
sazione di Francia pronuncia-
vasi. Rimane l'ultimo ele-
mento integrale del reato di
servizio, che sta nel rilascio dei
finchi, o valori e nel distor-
namento o appropriazione dell'at-
tività e di parte di essa a
norma dell'art. sursumente
voto. Ora abbiasi il Duplice este-
mo e del rilascio, e del distor-
namento, o appropriazione dei

valori sruocati emergerà allora
il reato di frode consumata
E pel consenso esistendo il reato
sic dei valori, ma senza che sia
si giunto al fatto compiuto del
~~del~~ Distornamento o appropriazio-
zione, si avrà in tale ipotesi
il tentativo di frode, il reato che
sta in stendere, non già in meta
giusto la energica frase di Col-
ciato: ed è proprio questa la de-
stinazione legale da aggiustare
al caso in disputa. Abbiamo
innere il rilascio dei valori, ma
ci fa difetto la prova della
distornazione avverata. La legge
colpisce il tentativo di crimi-
ne, o delitto (Art. 96 Cod. Pen.)
e codesta regola generale non
patisce per fermo eccezio-
ne di sorta. Poco rileva il si-
lenzio dell'art. 626 intorno al
tentativo di frode a differenza
della sezione più compiuta
dell'art. 405 del Codice Franca-
se espressamente l'idea del tenta-

tivo di frode che si volle punire
tuttocchè il Rossi ed il Profes-
sore Schaupp propugnavano la
dottrina della impunità del tra-
datore di frode. Forse pure una
lacuna esisteva nel nostro Code-
ce non varrebbe di certo a deri-
gare alla regola generale che go-
verna tutto il sistema di pena-
lità.

Le addotte osservazioni mi pa-
iono bastevoli a chiarire il fon-
damento giuridico della incrimi-
nazione del fatto delle Banche
usurarie.

Rispondendo ora all'altro qua-
sito, del se le disposizioni del-
la legge di Sicurezza Pubblica
del 1865 racchiuse negli art.
9 e 105 troverebbero per avven-
tura applicabilità ai fatti in
proposito, io penso esser mestie-
re chiarir bene la condizione del-
le cose.

La Banca che piglia il nome
del Gruppo Scilla iniziava la

anni or sono le sue operazioni of-
frendo il cambio dei titoli fiducia-
ri avanti corso forzoso con la re-
stituzione del valente in moneta.
Ora senza deduzione dell'agguo de-
po al trascorrimento di 30 in 40
giorni. Questa offerta allattica di-
frente all'agguo che duramente pe-
sava sul movimento degli scambi,
se parca arida, e poco spiegabi-
le, contribuì non pertanto al gran-
de successo della Banca in discor-
so ma in progresso la Banca de-
cisava allargare le sue operazioni
assumendo il carattere di una
Banca di deposito ad interesse
e l'interesse che in sulle prime
si teneva nei limiti del 4 per 100
per ogni mese, man mano di-
venne elevando insino alla misu-
ra del 12 per 100 per mese: era
questa una concessione imposta
dalla concorrenza di Banche
rivali che offrivano interessi
ottesi in una progressio-
ne ascendente. Ed ora il giorno

che diretti di prestigiare si
va allargando in tal forma che
già il numero delle dette Banche
nell'anno tocca pressochè il
centinajo, traendo ciascuna sulla
sua di credito delle sedicenti pro-
messe d'interessi da tentare ogni
più spensata cupidigia. Se que-
sto basta perocchè ogni di riac-
cade credere esser venuta su una
nuova Banca d'un qualunque
o mal noto, o notissimo per tut-
te fazioni, e per via d'insistenti
ed ore per avventura taluni dica-
desti pattonieri s'incontra nel-
l'onorevole di persona onesta,
e sollecita del suo decoro, eccorre
una solenne smentita dell'uomo
onesto pubblicata sui Giorni.
Ed intanto si ode sonente la
tal Banca dopo alcuni giorni
di effimera ed equivoca esistenza,
sparir dalla scena, intascano-
i lucri, e simulando un acor-
do ed una fusione sospetta
con le due Banche circondate

dal maggior credito cui dà nome
il Ruffo-Sulla ed il Costa.
Per più sospettare di scandalo
ti apparisse per le vie principali
della città il disgustoso spettacolo
de' gisfi che annunziano spem-
posamente il sorgere di nuove Ban-
che col prestigio del maggiore offi-
cinate. - Se qui si intende metter
l'occhio un po' più in fondo, in-
gando le origini, i nomi, i fautori,
gli aderenti e i mantenitori d'una
desta alta e dorata camorra, si
i fini ricondotti, o le barate ten-
denze partigiane non intendo of-
fermar nulla non avendo per
mani tali dati ed elementi da for-
mare i miei convincimenti non
penso attondo esser cose altistan-
za serbe e ben degne di chiama-
re sopra le più solerte investiga-
zioni dell'autorità Politica.
Se dati le condizioni di fatto che
ho adombrate di sopra si sono
credere che l'autorità di Pub-
blica Sicurezza troverebbe oppor-
tunamente il suo campo d'azione.

Escluso da quel complesso di fat-
ti gravissimi. Credo che se la ma-
tura e la qualità dei fatti im-
posite non sia pur tale da legiti-
mare un'azione diretta del Potere
Preventivo nei casi ordinari, abbia
ad imporre però l'imperiosità
dovuta all'autorità di Sicurezza Pu-
blica di tener desta l'assidua vi-
gilanza sulle persone che concorrono
alla disonestà speculazione su-
no. Benchieri, dipendenti e sub-
alterni, seguendone le manovre e
gli addebramenti, raccogliendo a
dir breve le più minute notizie
atte a preparare i criteri dell'au-
torità giudiziaria. Credo espro-
sa intollerabile e direi quasi con-
insulta alla coscienza pubblica la
piena balia lasciata ai circonda-
tori di basta lega di fare appo-
lo alla credulità dei molticon
la mostra di affissi ed annun-
zi propalati a luce di sol, os-
senziente o indifferente l'autori-
tà Politica. Credo infine che

taluni casi eccezionali che piglia-
sero apertamente le sembianze
di sordide flagranza ben potrebbe
attribuirsi l'autorità di Sien-
za Pubblica armonandosi col
tuo di prevenzione conferiti col
l'art. 105 della Legge di Sien-
za Pubblica guardando inoltre
la questione del lato economi-
co non riuscire malagevole il
riconoscere le conseguenze disas-
trali, ed ostacoli al movimento in-
dustriale, e commerciale che sca-
tuiscono dall'antifiziile origine
della Banca usuraria, in cui si
versa tanto copia di capitale pro-
dotto di piccoli risparmi sottrat-
ti alle industrie, ai commerci
agli Istituti di Previdenza, alle
Casse di Depositi e prestiti alle
Banche popolari, donde l'atrofia,
e la paralisi di tutta quantala
vita industriale. Or si domanda
se al cospetto di questo sbrigliato
movimento della speculazione us-
saria, il Potere Pubblica abbia

il diritto e il potere d'intervenire
a nome dell'alta tutela sociale
o invece gli sia fatta la leg-
ge dell'estensione e dell'indifferenza.
Io ben so tutto quel che si è det-
to, e se pur si dire in omaggio ai
principi consentiti della Scienza
Economica, onde qui tratta la
maschera del laissez faire, laissez
passer. E oggi pure che il ven-
to non spira profugio eggidol-
le idee d'intervenzione sotto qua-
lunque forma dello Stato nelle
libere manifestazioni della ini-
ziativa e dell'attività individuale.
Ma è pur mio fermissimo con-
vincimento, che se per avventura
si esagerasse troppo le consequen-
ze di un principio vero, ne se-
guirebbe la più grande delle per-
turbazioni nelle relazioni della
vita sociale; imperocchè laissez
faire pieno la libertà del com-
to, la missione e l'ufficio del
lo Stato ne andrebbe disono-
rata e falsato. Lo Stato difat-
to, secondo il profondo concetto

di Elberus se da un lato non ha
diritto di asportare l'attività, e la
libertà dell'individuo, ne è chia-
mato a dominare, e regola-
tare il libero svolgimento delle
forze sociali, non pertanto è im-
posto del compito eminente di
rimuovere gli ostacoli congeggi
ed impedire le deviazioni e gli
abusi della libertà dei singoli,
coordinando tutte le forze, le atti-
vità e gli interessi ai grandi fini
del benessere sociale.

A questa dottrina io sottoscrivo.
Occorre da ultimo la questione
politica. — Posto il diritto d'ingie-
rimento dello Stato, e dimostrato
il fondamento giuridico della
governare coesiste ingegnarmente,
sarà egli consentaneo al senso e
alla prudenza politica pigliare
l'iniziativa dell'azione? Gli ar-
gomenti dell'intervento governati-
vo van ripetendo su tutt'i me-
ti quest'uno argomento, espre-
sso imprudente partito l'ingie-
rimento del governo, dachè in

terribilmente asfissiante esse solo la
responsabilità gravissima della precipi-
tata catastrofe. Questo modo di argo-
mentare risulta a sentir mio, la mesco-
tezza, e la fallacia dei criteri intorno
alla vera situazione delle cose, ed allo
stato della opinione pubblica, ed
alle prevedibili conseguenze del due
sistemi il fare o non fare, l'iniziativa,
o l'azione. Voi o impensierite tanto,
divenite noi, della reazione interve-
nuta dei moti investiti nella spe-
culazione usuraria cui toccherete
la giusta espiazione della troppa
semplicità, o della troppa ingordi-
zia, e poi dimenticate e non vi
date pensiero di quella immensa
maggioranza di piccoli ed onesti
industrianti, di operai, e di classi
povere che si reggono tuttodì stu-
mati di mezzi, e di risorse, per
la sottrazione del capitale usura-
rante asorbito in vaste proporzio-
ni dalle Banche usuraie? Voi
dunque non date alcun valore,
né vi preoccupate punto di que-
sto insulto permanente, di que-
sto crescente perversimento della

pubblica moralità, quasi che il
primo debito di un governo onesto
non fosse la guerra alla disonestà?
Aspettare nell'inazione il corso
fatali della cose che presto o tardi
di forza conducono alla catastrofe,
significa nelle conseguenze lasciar
che ogni dì si accumulino la mole
dei disastri, e delle rovine che va
apparechiando il momento più o
meno lontano della liquidazione:
ed a chi mai se non che al go-
verno si farà risalire in quel gior-
no la responsabilità irrimediabile
del guasto profondo, e delle rovi-
ne moltiplicate in colpa della
ostinata languinità? I attrimen-
ti si vorrà lasciar liberi sfogarsi
la giustizia popolare che si soste-
nere all'azione delle leggi e dei
Poteri Pubblici: esempio la recen-
te dimostrazione popolare di Sa-
lerne? E concludere io confesso che
mi ripugna, e deplovo codesto pe-
ricoloso Puritanismo Politico pre-
fessato da una parte della stam-
pa periodica e disdetto dalla coscien-
za pubblica.
Risparmiamoci adunque io prego

avviso:

1.^o che i fatti attinenti alle Banche
sennò si sono possibili d'incriminazione
per le sanzioni del Codice
Penale.

2.^o che il Potere Politico non
sia e rimanere impossibile, ed in
te di fronte a questi fatti, ond'è
che se per tolleranza delle Banche
antiche non potessero ammettere
un'azione diretta, dovendosi limitare
la vigilanza alla solerte inquisizione
dei nomi, delle aderenze, dei modi
d'azione e dei fini disformati,
d'altra parte l'azione diretta au-
torizzata dall'art. 105 della Legge
di Sicurezza Pubblica, ben potrebbe
spiegarsi rispetto a talune Banche
che sorgono con la divisa esterna
della truffa: ma in ogni caso non
sarebbe tollerare lo scandalo del-
le pubbliche offensioni.

3.^o che infine l'intervento Governativo
sia reclamato da alte ragioni
di ordine economico e di ordine
politico.

Sogna l'U. S. accogliere in tale incontro
la espressione di mia profonda
speranza ed alta considerazione
Il Pres. del Re
Senatore del Regno